

FATTO

Con atto depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 4 marzo 2021, iscritto al **R.G. n. 14577**, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Gianni Cortiula, all'epoca dei fatti direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina"(oggi, ASUGI), per sentirlo condannare alla rifusione, in favore della predetta amministrazione, della somma di euro 4.000,00, oltre accessori, per il pregiudizio patrimoniale subito dal menzionato ente a seguito del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di pari importo irrogata dall'Autorità garante della *privacy* con l'ordinanza ingiunzione n. 247/2016.

Il requirente esponeva di avere ricevuto la segnalazione di danno da parte dell'amministrazione, con nota n. 77016 del 31 dicembre 2019, in cui si riferiva dell'avvenuto pagamento della sanzione, in data 24 agosto 2016, a seguito di un esposto presentato da un proprio dipendente per asserita violazione della disciplina sulla *privacy*.

Il Sig. P. S., infatti, assunto come infermiere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, aveva denunciato l'azienda sanitaria datrice di lavoro per avere pubblicato per quindici giorni, in maniera integrale, sul proprio sito *internet* la deliberazione n. 603 del 3 ottobre 2011, a firma dell'odierno convenuto, avente ad oggetto il recesso dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova, a seguito di una valutazione negativa della prestazione lavorativa resa dallo S.. Costui lamentava che la pubblicazione della deliberazione l'avesse resa accessibile a chiunque, anche oltre i previsti quindici giorni, in quanto liberamente

consultabile *online* nella sezione dell'archivio dei provvedimenti, in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e con grave lesione della sua dignità personale; il documento recava infatti una articolata motivazione sulla causa del recesso, determinata da una valutazione negativa delle competenze professionali del dipendente e del suo rendimento lavorativo.

A seguito di formali interlocuzioni avviate dall'Autorità garante con l'Azienda sanitaria, con provvedimento n. 382 del primo agosto 2013, l'Autorità dichiarava l'illiceità dell'avvenuto trattamento dei dati personali dello S. e, con successivo atto datato 23 ottobre 2013, contestava formalmente la sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 *bis*, del d.lgs. n. 196/2003 ("codice della *privacy*" all'epoca vigente). Ravvisata l'infondatezza delle argomentazioni difensive dell'amministrazione, il Garante, con l'ordinanza ingiunzione n. 247/2016 adottata il primo giugno 2016, intimava all'azienda autrice dell'illecito di pagare la somma di euro 4.000 a titolo di sanzione amministrativa.

Il Requirente invitava pertanto a dedurre il dott. Cortiula ritenendolo responsabile del danno subito dall'amministrazione e addebitandogli, nello specifico, di non avere impiegato la necessaria diligenza nell'esercizio delle sue competenze in materia di protezione dei dati personali. Detta imputazione, secondo la prospettazione della Procura regionale, riguardava la sua duplice qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'azienda e di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. f), del d.lgs. n. 196/2003, *ratione*

temporis vigente. A sostegno della tesi accusatoria, il pubblico ministero illustrava la giurisprudenza contabile formatasi sulla materia.

In sede preprocessuale il Cortiula presentava le proprie deduzioni scritte e veniva anche ascoltato ma le argomentazioni difensive dell'invitato non venivano riconosciute idonee per l'archiviazione della vertenza e, pertanto, egli veniva citato in giudizio per la contestazione di cui in premessa con richiesta di condanna al pagamento dell'importo di euro 4.000 in favore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" (oggi, ASUGI).

Il 14 giugno 2021 il convenuto, per il tramite dei propri difensori, ha presentato istanza di differimento dell'udienza e di trattazione congiunta, per ragioni di connessione, con il giudizio iscritto al R.G. n. 14595, nel frattempo avviato dalla Procura erariale nei confronti del Cortiula.

L'udienza di prima comparizione, già fissata per il 15 luglio 2021, è stata rinviata all'11 novembre 2021, in accoglimento dell'istanza di differimento formulata dal convenuto che si è costituito, con memoria depositata il 21 ottobre 2021, chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi pendenti nei propri confronti, da ritenersi connessi.

Quanto al merito, nel respingere le accuse formulate dal Requirente, affermava la legittimità del proprio operato e deduceva che l'azione promossa dalla Procura regionale fosse in realtà incentrata su una mera ipotesi di responsabilità oggettiva, mancando la specifica prova della responsabilità personale a lui imputabile. Al fine di dimostrare la propria estraneità al danno contestato, ricostruiva i fatti che avevano

condotto all'irrogazione della sanzione ed al successivo esborso precisando che, con il primo provvedimento, l'Autorità aveva contestato una sanzione di 20.000 euro, ridotta poi a 4.000 euro a seguito dei chiarimenti forniti dall'Azienda sanitaria con relazione a firma del convenuto. Illustrava inoltre la complessità dell'organizzazione e delle funzioni svolte dal direttore generale rappresentando di avere rivestito tale ruolo in maniera non continuativa in quanto era stato al vertice di ASUGI dal primo febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 con una interruzione del rapporto dal primo gennaio 2012 sino al 31 agosto 2013 (quando era in servizio presso l'amministrazione regionale) al quale era seguito un nuovo incarico di direzione dell'Azienda sanitaria dal primo settembre 2013 sino al 31 dicembre 2014. Da tale scansione temporale faceva discendere la sua estraneità alla gestione della vicenda, rimarcando l'autonomia della fase dell'adozione della deliberazione, di propria competenza, da quella della sua pubblicazione, non più nel suo dominio, e lamentando altresì la mancata impugnativa del provvedimento sanzionatorio da parte del successivo direttore generale.

Conclusivamente, chiedeva la propria assoluzione per insussistenza della colpa grave e, in subordine, la decurtazione dell'addebito per l'apporto causale fornito da altri soggetti non convenuti in questo giudizio, con l'applicazione del potere riduttivo nella sua massima estensione.

Relativamente al **giudizio n. 14595**, la Procura regionale ha depositato l'atto di citazione, in data 7 giugno 2021, per una ipotesi di

responsabilità che trae origine dalle stesse circostanze di fatto appena illustrate, derivante dalla segnalazione del 9 agosto 2019 inviata alla Procura regionale dall'ARCS (Azienda regionale di coordinamento per la salute del Friuli Venezia Giulia) in cui si comunicava l'avvenuto ripianamento, in favore dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", di un esborso da questa direttamente sostenuto.

In particolare, l'ARCS ha riferito che, nei confronti della predetta azienda, era stato aperto il sinistro n. 378/2014 concernente la causa civile promossa da S. P. per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla "*pubblicazione integrale della delibera di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova*" conclusasi sfavorevolmente per l'amministrazione, con l'ordinanza del Tribunale di Gorizia del 29 febbraio 2016.

In esecuzione dell'ordinanza, l'ente aveva quindi liquidato alla controparte, in data 11 luglio 2016, la somma di euro 5.593,93; successivamente, nell'ambito della gestione accentrata della copertura assicurativa per gli enti del Servizio sanitario regionale, l'apposito fondo regionale ha provveduto a tenere indenne l'azienda isontina delle conseguenze economiche del predetto giudizio provvedendo al rimborso, in data 23 novembre 2018, della somma da questa corrisposta allo S..

Il Requirente invitava dunque a dedurre il dott. Cortiula ritenendolo responsabile dell'esborso dell'ente sanitario, rimasto soccombente nel contenzioso promosso dall'ex dipendente, atteso che detto giudizio traeva origine dalla violazione delle norme in materia di protezione dei

dati personali asseritamente addebitabile al convenuto.

Le deduzioni scritte presentate dall'invitato non erano repute persuasive ai fini dell'archiviazione della vertenza e la Procura regionale procedeva nei suoi confronti per il risarcimento del danno di euro 5.593,93 cagionato all'azienda sanitaria "Isontina", ora denominata ASUGI.

Il convenuto si è costituito chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi; relativamente al merito, deduceva l'assenza del danno patito dall'ente sanitario, atteso l'avvenuto rimborso eseguito dall'allora EGAS, ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi della Regione Friuli Venezia Giulia, poi soppresso. Il Cortiula si soffermava ad illustrare le competenze all'epoca svolte dall'EGAS, al quale era succeduta l'ARCS, con particolare riguardo alla gestione del fondo deputato a rimborsare le aziende di quanto corrisposto a titolo di risarcimento a terzi danneggiati dall'attività sanitaria, entro il limite della franchigia contrattuale, allora pari ad euro 750.000.

Date tali premesse, il convenuto osservava anche che l'azienda sanitaria non aveva ritenuto di proporre gravame avverso l'ordinanza del Tribunale di Gorizia procedendo all'immediato pagamento in favore dello S. e che egli non era a conoscenza di tale controversia in quanto all'epoca non rivestiva più il ruolo di direttore generale dell'azienda.

Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata dalla Procura regionale, attesa la coincidenza del *dies a quo* con la data dell'ordinanza del Tribunale di Gorizia sull'azione risarcitoria promossa dallo S., emessa il 29 febbraio 2016.

Relativamente alle circostanze di fatto che avevano determinato il provvedimento del Garante della *privacy*, riproponeva le difese svolte nel giudizio iscritto al n. 14577 concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda di parte attrice; in subordine, chiedeva la decurtazione dell'addebito per l'apporto causale fornito da altri soggetti, in questa sede non convenuti, con l'applicazione del potere riduttivo. Infine, in via istruttoria, formulava richiesta di acquisizione presso l'ARCS delle convenzioni assicurative stipulate per le aziende sanitarie per gli anni 2011/2016 e del fascicolo di causa del procedimento civile avviato dallo S.; sull'operatività delle suddette convenzioni e sul rimborso dei risarcimenti rientranti nella franchigia contrattuale, chiedeva assumersi prova per testi nominativamente indicati.

All'udienza dell'11 novembre 2021, dopo la preliminare decisione del Collegio di riunione dei due giudizi per ragioni di connessione, ai sensi dell'art. 84 c.g.c., il pubblico ministero ha articolatamente controdedotto sulle difese del convenuto chiedendo il rigetto delle istanze di ordine istruttorio ed insistendo per la condanna del Cortiula.

L'avvocato Spitaleri ha ribadito l'eccezione di prescrizione del danno azionato con il giudizio n. 14595 ed ha illustrato le proprie tesi difensive concludendo come in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio iscritto al n. **14577** riguarda una ipotesi di danno erariale subito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", oggi "ASUGI", a seguito del pagamento della sanzione inflitta all'amministrazione

dall'Autorità garante della privacy per la riscontrata violazione dell'allora vigente art. 164 bis, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 ("Codice della privacy"). L'attore pubblico ha ritenuto che la sanzione irrogata all'Azienda sanitaria abbia avuto causa nella condotta dell'odierno convenuto che, nella qualità di direttore generale, non aveva adottato i necessari accorgimenti organizzativi atti ad impedire la diffusione impropria dei dati personali di un dipendente in violazione delle norme in materia di protezione della *privacy*.

2. Sulla ricostruzione materiale dei fatti e sulla sussistenza del danno non vi è contestazione, risulta infatti al fascicolo di causa che la delibera n. 603 del 3 ottobre 2011, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il dipendente P. S., sia stata pubblicata sul sito *internet* dell'Azienda sanitaria rimanendovi consultabile per circa due anni; la rimozione dal sito dell'amministrazione è stata infatti disposta solo il 21 agosto 2013, dopo la ricezione del provvedimento n. 382 del primo agosto 2013 con cui il Garante della *privacy* aveva dichiarato l'illiceità dell'avvenuto trattamento dei dati personali dello S..

Parimenti acclarato è il danno patito dall'azienda sanitaria per il pagamento della somma di euro 4.000 (avvenuto il 24 agosto 2016), in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione n. 247 emessa dalla menzionata Autorità il primo giugno 2016.

Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, non rileva, né vincola, in questo giudizio, la decisione dell'amministrazione (di discrezionalità tecnico giuridica) di non opporsi all'ordinanza

ingiunzione, verosimilmente determinata dall'elevata probabilità di esito non favorevole dell'impugnativa.

3.1 Tanto considerato, il Collegio ritiene necessario delineare brevemente la normativa in materia di protezione dei dati personali vigente al momento in cui si sono svolti gli accadimenti oggetto di contestazione.

Al riguardo, va premesso che, nel sistema normativo del codice vigente all'epoca dei fatti, e ora profondamente innovato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di recepimento del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (GDPR), le qualifiche dei soggetti coinvolti dal trattamento erano individuate come di seguito. L'art. 4, comma 1 lett. f), definiva come "titolare" del trattamento dei dati *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza"*.

La successiva lett. f) del medesimo comma definiva "responsabile" del trattamento *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali"*.

Il codice della privacy qualificava come "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un

numero di identificazione personale, e come "dati identificativi", quei dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4, comma 1, lett. b) e c).

Il codice individuava, inoltre, i principi ai quali occorreva attenersi per il trattamento dei dati introducendo regole valide per tutti i trattamenti e regole dirette, in particolare, ai soggetti pubblici. I principi ivi enucleati costituivano una derivazione del più generale principio di necessità nel trattamento dei dati di cui all'art. 3 del codice che così si esprimeva: *"I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità"*.

Il trattamento dei dati personali andava inoltre realizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ovvero in maniera strettamente attinente alle finalità per le quali i dati erano raccolti e trattati (art. 11). Ancora, la diffusione dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico era ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

Quanto agli ulteriori obblighi a carico del titolare del trattamento dei dati, occorre ricordare che il Garante della privacy, nel corso degli anni, ha diramato diverse linee guida con la finalità di delineare un quadro unitario di misure ed accorgimenti utili nella gestione dei dati personali

derivanti dalle pronunce rese dall'Autorità su determinate operazioni di trattamento effettuate nell'ambito di specifici settori o contesti.

In particolare, per le tematiche coinvolte nel presente giudizio, rilevano le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”* adottate il 14 giugno 2007 e le *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”* del 2 marzo 2011.

In particolare, le linee guida del 2007 prevedevano che, in presenza di disposizioni legislative o regolamentari che stabiliscono forme di pubblicazione obbligatoria delle deliberazioni adottate dall'amministrazione, era necessario impiegare adeguate tecniche di redazione dei provvedimenti e delle deliberazioni in materia di organizzazione del personale selezionando le informazioni da diffondere alla luce dei principi di pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti.

I richiamati documenti recavano anche specifiche indicazioni sulla modalità di pubblicazione delle informazioni personali riguardanti i dipendenti sui siti *internet* delle amministrazioni, proponendo l'adozione di determinati accorgimenti per impedire l'illecita diffusione dei dati con l'uso dei più comuni motori di ricerca.

3.2. Dal confronto tra gli obblighi imposti al datore di lavoro pubblico dalla normativa applicabile al momento dell'adozione della contestata deliberazione e quanto concretamente praticato dall'Azienda sanitaria

si rileva un sensibile scostamento rispetto alla condotta attesa.

In primo luogo, non risulta che l'amministrazione avesse provveduto alla nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, sicché l'illecita diffusione delle informazioni riguardanti il dipendente S. è da imputare al titolare del trattamento ovvero all'azienda stessa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; nel caso di specie, questi era il convenuto, firmatario della deliberazione n. 603/2011, da ritenersi direttamente e personalmente coinvolto, in assenza della nomina di un responsabile del trattamento dei dati personali, nella omessa ottemperanza alle disposizioni riguardanti la tutela della *privacy*.

Detto provvedimento, infatti, riportava all'oggetto i dati identificativi del dipendente e l'indicazione dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. Alcun cenno era in esso contenuto circa le modalità di pubblicazione della deliberazione sul sito *web* dell'azienda o sull'oscuramento dei dati personali del lavoratore, in palese difformità da quanto previsto sia dal codice della *privacy* sia dalle linee guida precedentemente richiamate.

Orbene, la colpa grave che il Collegio ravvisa nell'operato del convenuto consiste appunto nell'aver disatteso il chiaro dettato dell'art. 11, comma 1 lett. a) e d), e dell'art. 19, comma 3, del codice (vigenti *ratione temporis*) e nel non avere adottato le precauzioni suggerite dall'Autorità garante con le linee guida del 14 giugno 2007 e del 2 marzo 2011, queste ultime pubblicate in G.U. il 19 marzo 2011, e quindi in data anteriore all'assunzione della deliberazione n.

603/2011 avvenuta il 3 ottobre 2011.

Le misure indicate dal Garante erano infatti funzionali alla realizzazione pratica dei principi generali di pertinenza e non eccedenza indicati dal D.Lgs. n. 196/2003, palesemente violati nel caso in esame, atteso che la pubblicazione integrale sul sito aziendale della deliberazione non era funzionale ad alcun interesse dell'amministrazione.

Non si tratta, quindi, nel caso di specie, di una imputazione a titolo di responsabilità oggettiva, come sostenuto dal fronte difensivo, bensì di una manchevolezza in ordine a specifici obblighi di legge ben delineati dalla Procura attrice. Risulta infatti, *per tabulas*, che il convenuto non abbia compiuto alcuna verifica, né preventiva né successiva, sulle modalità di pubblicazione della delibera onde assicurarne l'aderenza alle norme di legge vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Le riferite omissioni hanno spiegato un indubbio rilievo causale nella produzione del danno, direttamente derivante dalla pubblicazione della deliberazione secondo le modalità dianzi esposte, integranti un illecito trattamento di dati, nei termini ampiamente illustrati dai provvedimenti dell'Autorità garante, ed in quanto tale sanzionato.

Dalle considerazioni che precedono, è dunque accertata la responsabilità del Cortiula per il danno procurato alle casse dell'Azienda sanitaria n. 2 Isontina, del tutto prevedibile e prevenibile sulla base di una semplice valutazione *ex ante*.

3.3. Le tesi difensive incentrate sulla saltuarietà dell'incarico e sull'intervento di altri nella gestione della vicenda, che ha interessato

circa tre anni per la sua definizione, sebbene inidonee a fungere da
scriminanti della condotta del Cortiula, possono tuttavia essere
favorevolmente valutate sotto il profilo della quantificazione del danno.

Risulta infatti che, quando hanno avuto avvio le prime interlocuzioni
tra l'Autorità garante e l'azienda sanitaria, il Cortiula non svolgeva più
le funzioni di direttore generale e che la risposta alla richiesta di
chiarimenti del Garante è stata inviata, in data 30 agosto 2012, a firma
di altro soggetto. In tale missiva l'ente, dopo avere premesso la piena
legittimità del proprio operato, ha manifestato un'assoluta
indisponibilità ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della
pubblicazione lesiva e, pertanto, con provvedimento del 23 ottobre
2013, l'Autorità ha contestato la violazione dell'art. 19, comma 3, del
codice comminando una sanzione amministrativa di euro 20.000.

In data 15 novembre 2013, il Cortiula, che nel frattempo aveva
nuovamente assunto la carica di direttore generale dell'azienda
sanitaria, replicava al Garante con ulteriori argomenti difensivi e
segnalava l'avvenuta rimozione dal sito aziendale, a decorrere dal 21
agosto 2013, di qualsivoglia riferimento alla delibera. Tale circostanza
veniva positivamente valutata sicché, con l'ordinanza ingiunzione n.
247 del primo giugno 2016, la sanzione veniva ridotta ad euro 4.000.

La condotta di altri soggetti all'interno dell'amministrazione ha quindi
inciso sulla quantificazione del danno, la cui originaria determinazione
aveva certamente risentito della ferma (ed inspiegabile) posizione
dell'azienda di non rimuovere dal sito la delibera ed i suoi riferimenti,
con un perdurante effetto lesivo nei confronti dell'ex dipendente

denunciante. La tempestiva cancellazione da parte

dell'amministrazione (effettivamente disposta dal convenuto un anno

dopo) di certo sarebbe stata favorevolmente considerata dal Garante,

con conseguente alleggerimento della sanzione e dunque del danno.

Dalla pretesa azionata va dunque dedotta la quota relativa all'apporto

di altri soggetti dell'ente che il Collegio stima equo determinare in tre

quarti della pretesa azionata dalla Procura regionale.

Non si reputa invece opportuno l'esercizio dell'invocato potere

riduttivo, in relazione alle particolari caratteristiche soggettive ed

oggettive della fattispecie ed essendo già stati compiutamente

valutate le circostanze favorevoli al convenuto.

Per tutto quanto precede, il Cortiula va considerato responsabile del

pregiudizio economico subito dall'Azienda sanitaria n. 2 Isontina (oggi

ASUGI) nei limiti della somma di euro 1.000 (euro mille).

4. Avuto riguardo al giudizio n. **14595**, l'addebito mosso al convenuto

concerne il danno patito dall'azienda sanitaria per l'esborso eseguito

in favore dell'ex dipendente S. a seguito della soccombenza nel

giudizio, da costui avviato, per il risarcimento del danno subito a causa

della pubblicazione della delibera di risoluzione del rapporto di lavoro

sul sito *internet* dell'ente.

5. In via preliminare va affrontata l'eccezione di prescrizione sollevata

dal convenuto, basata sulla supposta tardività dell'azione avviata dalla

Procura regionale in relazione alla condanna subita dall'ente sanitario

con l'ordinanza del Tribunale di Gorizia resa il 29 febbraio 2016.

In proposito, va in primo luogo osservato che l'odierno giudizio di

responsabilità configura un'ipotesi di danno indiretto ovvero di somme che l'amministrazione ha dovuto risarcire ad un terzo in dipendenza di un titolo giudiziale che, nel caso di specie, è passato in giudicato.

Relativamente alla decorrenza della prescrizione, vi è stato un pluriennale dibattito giurisprudenziale volto ad individuare il momento in cui questo tipo di danno acquista i caratteri dell'attualità e della concretezza. Il più recente orientamento è riconducibile alla nota sentenza n. 14/2011/QM del 5 settembre 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei conti che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato"*. In tale ottica, non assume rilevanza l'epoca in cui è sorta l'obbligazione, per effetto della soccombenza giudiziale dell'amministrazione, né il momento in cui si è verificato l'evento lesivo per il terzo; difatti, è soltanto con l'emissione del titolo di pagamento in favore del terzo, che l'amministrazione viene a subire un'oggettiva *"deminutio patrimonii"* caratterizzata da certezza, concretezza e attualità, qualità che legittimano la Procura erariale ad esercitare l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'autore del danno (*ex multis*: SS.RR Corte dei conti, n.14/2011/QM; Sez. Il app. n. 79/2020 e Sez. App. Sicilia n. 257/A/2013).

Tenuto conto di tale orientamento vincolante, che il Collegio condivide, va osservato che, per quanto concerne la vicenda in oggetto, il pagamento in favore dell'ex dipendente danneggiato è stato eseguito

in data 11 luglio 2016 mentre l'invito a dedurre è stato notificato all'odierno convenuto il 18 marzo 2021 con conseguente tempestività dell'azione avviata dalla Procura erariale (art. 1, c.2, legge n. 20/1994).

6. Non meritano accoglimento le richieste istruttorie formulate dal Cortiula in quanto non utili ai fini del giudizio, il cui nucleo essenziale è stato adeguatamente delineato dal Requirente; al riguardo, la circostanza che gli enti del SSR provvedessero al pagamento diretto dei sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale, richiedendone successivamente il rimborso al fondo regionale, risulta incontestata tra le parti.

7.1. Ai fini dello scrutinio sull'esistenza del danno erariale, ipotesi articolatamente avversata dal convenuto, occorre soffermarsi sulla soluzione organizzativa adottata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la gestione accentrata dei servizi assicurativi per gli enti del Servizio sanitario regionale.

Con la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, avente ad oggetto il "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*", è stato istituito, a decorrere dal primo gennaio 2015, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (E.G.A.S.), con il compito di svolgere, per conto degli enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni accentrate di supporto tecnico, amministrative e gestionali, concepito quindi per migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio sanitario

regionale.

All'EGAS è poi subentrata, con decorrenza primo gennaio 2019, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS), istituita con decreto del Presidente della Regione n. 240 del 21 dicembre 2018, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, di riordino del Servizio sanitario regionale.

Si ricava dagli atti di causa che, nell'ottica di ridurre i costi delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi degli enti del SSR, è stata adottata la soluzione della gestione accentrata dei rischi mediante l'attivazione di un'unica polizza assicurativa regionale e l'istituzione di un fondo, gestito dapprima dall'EGAS e poi dall'ARCS, per il risarcimento dei sinistri ricadenti entro l'importo della franchigia contrattuale, all'epoca prevista in euro 750.000 per sinistro. Le singole aziende sanitarie provvedevano quindi ai pagamenti diretti nei confronti dei terzi danneggiati (riconosciuti tali da un titolo giudiziale o in virtù di transazione) entro il limite della franchigia assicurativa e, successivamente, inoltravano la richiesta di rimborso al fondo regionale che provvedeva a tenerle indenni, previo espletamento di apposita istruttoria, dal pregiudizio economico sofferto.

Nel caso in esame, l'Azienda "Isontina" è rimasta soccombente nel giudizio intentato dallo S. per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della nota pubblicazione della deliberazione n. 603/2011 e ciò a mente dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003, il cui primo comma statuisce che *"Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi*

dell'articolo 2050 del codice civile".

Il Tribunale di Gorizia, facendo applicazione della disposizione ora citata, ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale subito dallo S. per effetto della medesima condotta dell'ente integrante il trattamento illecito dei dati costui, già ampiamente descritta nella parte dedicata al giudizio n. 14577.

Sulla questione posta dal convenuto in merito all'insussistenza del pregiudizio alle casse dell'azienda sanitaria, il Collegio osserva che il rimborso da questa ottenuto non vale ad elidere il danno poiché, a fronte di risorse pubbliche impiegate per risarcire l'ex dipendente, altre risorse finanziarie, parimenti pubbliche, sono stata destinate a copertura dell'esborso dell'ente sanitario. Va infatti considerato che, in un'ottica unitaria della finanza pubblica, l'operazione interna tra gli enti del SSR e il fondo regionale gestito dall'EGAS (ora ARCS) è un mero trasferimento contabile che trova la sua causa nella decisione, assunta a monte, di una traslazione dei rischi da responsabilità civile dagli enti del SSR al fondo regionale e alle compagnie assicurative, rispettivamente, per i sinistri di importo inferiore alla franchigia contrattuale e per quelli di importo superiore. L'ottenuto rimborso, dunque, non vale a cancellare il pregiudizio all'erario in quanto arrecato, in ultima analisi, all'unitaria finanza regionale, ferma restando una successiva regolazione dei rapporti finanziari interni tra Azienda danneggiata e fondo regionale ora gestito dall'ARCS (cfr. Sez. Campania n. 140/2005, Sez. Toscana n. 523/2009).

Vale peraltro richiamare in proposito il principio generale per cui, nei

giudizi di responsabilità, la Procura contabile non agisce in nome o nell'interesse dell'amministrazione danneggiata, ma nell'interesse dell'erario globalmente inteso, a tutela dell'ordinamento e del buon andamento dell'azione amministrativa (cfr. Sez. Liguria n. 26/2013).

Va quindi reputato pienamente sussistente il danno oggetto dell'iniziativa promossa dalla Procura regionale.

7.2. Avuto riguardo agli ulteriori requisiti, di natura soggettiva, della responsabilità ascritta al convenuto, occorre rilevare che l'imputazione è del tutto speculare rispetto a quella precedentemente esaminata; in questa sede si controverte infatti sull'attribuzione al Cortiula dell'ulteriore pregiudizio economico discendente dalla medesima condotta illecita perpetrata con la divulgazione dei dati personali dello S., in violazione del suo diritto alla *privacy*.

La colpa grave imputabile al convenuto è dunque rinvenibile nella stessa pubblicazione della delibera n. 603/2011 nel sito aziendale nei termini già illustrati per il giudizio n. 14577; l'illecito trattamento dei dati produce infatti, per espresso dettato normativo, due ordini di conseguenze: una di tipo sanzionatorio e una di natura risarcitoria.

Sul tema, vanno quindi integralmente richiamate le motivazioni in precedenza svolte sulla colpa grave addebitata al convenuto.

Ancora, il Collegio ritiene che, ai fini della prospettata interruzione del nesso causale, non abbia alcun rilievo la circostanza che il convenuto non fosse stato reso edotto del contenzioso avviato dal danneggiato e che quindi egli non abbia potuto assumere alcuna decisione sulla strategia difensiva dell'ente; in questo caso, infatti, l'aspetto risarcitorio

è una diretta conseguenza che la legge correla all'avvenuto illecito trattamento dei dati personali.

8. Il Cortiula ha chiesto di considerare la concorrente responsabilità di altri soggetti dell'amministrazione non convenuti in questo giudizio e di applicare il potere riduttivo.

In ordine alla prima istanza, si richiamano le considerazioni di cui al par. 3.3., atteso che anche il danno in esame ha risentito, relativamente alla sua quantificazione, dell'apporto di altri dirigenti che hanno ritenuto di non rimuovere dal sito *internet* dell'ente la delibera ed i suoi riferimenti, aggravando così la lesione alla riservatezza del danneggiato.

In analogia con quanto precedentemente stabilito, attesa l'identità della condotta causativa di pregiudizio all'erario regionale, tre quarti del danno va riferito al contributo concausale di altri dipendenti rimanendo a carico del Cortiula la somma di 1.398,48, pari ad un quarto della richiesta formulata dalla Procura attrice.

Quanto alla seconda istanza del convenuto, si considerano qui riprodotte le precedenti valutazioni circa l'inapplicabilità del potere riduttivo.

9. Conclusivamente, in parziale accoglimento delle domande della Procura regionale, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'Azienda sanitaria n. 2 Isontina (oggi, ASUGI) della somma di complessivi euro 2.398,48, oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data del 24 agosto 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza, quanto

all'importo di euro 1.000, e dall'11 luglio 2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza relativamente all'importo di euro 1.398,48, ed oltre interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

10. Le spese di giudizio vanno poste a carico del convenuto nella misura indicata in dispositivo (art. 31, comma 1, del c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nei giudizi di responsabilità riuniti iscritti al n. **14577 e 14595** del registro di segreteria,

- condanna **Gianni Cortiula** al pagamento in favore dell'Azienda sanitaria n. 2 Isontina (oggi, ASUGI) della somma di **euro 2.398,48** (euro duemilatrecentonovantotto,48) oltre la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data del 24 agosto 2016 alla data di pubblicazione della presente sentenza, quanto all'importo di euro 1.000, e dall'11 luglio 2016 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza relativamente all'importo di euro 1.398,48, nonché degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 599,34 (euro cinquecentonovantanove,34).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11 novembre 2021.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppa Cernigliaro

Paolo Simeon

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Collegio,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi dei nominativi dei soggetti diversi dalle parti in giudizio menzionati nella sentenza.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppa Cernigliaro

Paolo Simeon

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 18/01/2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PARTI IN GIUDIZIO MENZIONATI NELLA SENTENZA